

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 2577/1999 della Commissione, del 7 dicembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	1
Regolamento (CE) n. 2578/1999 della Commissione, del 7 dicembre 1999, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero .....	3
Regolamento (CE) n. 2579/1999 della Commissione, del 7 dicembre 1999, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciannovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999 .....	5
Regolamento (CE) n. 2580/1999 della Commissione, del 7 dicembre 1999, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	6
★ <b>Regolamento (CE) n. 2581/1999 della Commissione, del 7 dicembre 1999, recante apertura, per l'anno 2000, di contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità europea di prodotti originari della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania e dell'Ungheria .....</b>	<b>8</b>
★ <b>Regolamento (CE) n. 2582/1999 della Commissione, del 7 dicembre 1999, recante apertura, per l'anno 2000, di contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità europea di prodotti originari dell'Estonia e della Lituania .....</b>	<b>21</b>
Regolamento (CE) n. 2583/1999 della Commissione, del 7 dicembre 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova .....	24
Regolamento (CE) n. 2584/1999 della Commissione, del 7 dicembre 1999, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 .....	26

Regolamento (CE) n. 2585/1999 della Commissione, del 7 dicembre 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ..... 28

Regolamento (CE) n. 2586/1999 della Commissione, del 7 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1278/1999 che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, per quanto riguarda gli aiuti ..... 30

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Banca centrale europea**

1999/810/CE:

\* **Decisione della Banca centrale europea, del 7 ottobre 1999, recante modifiche al regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/1999/6) ..... 32**

1999/811/CE:

\* **Decisione della Banca centrale europea, del 12 ottobre 1999, relativa al regolamento interno del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE/1999/7) 34**

---

*Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea*

1999/812/PESC:

\* **Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 1999, recante modifica della decisione 1999/319/PESC che attua la posizione comune 1999/318/PESC concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia 36**

---

**Avvertenza per il lettore** (vedi terza pagina di copertina)

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2577/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 7 dicembre 1999**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 dicembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	87,2
	204	70,6
	999	78,9
0707 00 05	052	94,9
	204	83,7
	999	89,3
0709 90 70	052	113,0
	204	141,9
	999	127,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	23,7
	388	21,9
	508	33,1
	999	26,2
0805 20 10	052	34,0
	204	61,2
	999	47,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	58,6
	999	58,6
0805 30 10	052	58,2
	600	82,2
	999	70,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	79,4
	404	73,6
	728	109,8
	999	87,6
0808 20 50	064	62,7
	400	109,0
	720	178,5
	999	116,7

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2578/1999 DELLA COMMISSIONE****del 7 dicembre 1999****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(3)</sup>; tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;
- (2) il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;
- (3) per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;
- (4) non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tità limitata non rappresentativa del mercato; devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

- (5) per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;
- (6) un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;
- (7) qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;
- (8) dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;
- (9) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 1999.

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1999.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

**al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	6,57	0,16	—
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	7,17	0,06	—

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2579/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 7 dicembre 1999**

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciannovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) in conformità al regolamento (CE) n. 1489/1999 della Commissione, del 7 luglio 1999, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(2)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;
- (2) in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1489/1999, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

- (3) dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciannovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;
- (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la diciannovesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1489/1999, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 52,179 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 27.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2580/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 7 dicembre 1999**  
**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,

- (1) considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2540/1999 della Commissione <sup>(2)</sup>;
- (2) considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2540/1999 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le

restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2540/1999, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1999.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 307 del 2.12.1999, pag. 11.



## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 7 dicembre 1999, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	43,18 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	42,94 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9950	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 9100	43,18 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	42,94 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9950	<sup>(2)</sup>
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4694
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	46,94
1701 99 10 9910	48,89
1701 99 10 9950	46,68
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4694

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2581/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 7 dicembre 1999**

**recante apertura, per l'anno 2000, di contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità europea di prodotti originari della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania e dell'Ungheria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 98/707/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente<sup>(3)</sup>, in particolare gli articoli 2 e 6 del protocollo di adeguamento,

vista la decisione 98/638/CE del Consiglio, del 5 ottobre 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente<sup>(4)</sup>, in particolare gli articoli 2 e 6 del protocollo di adeguamento,

vista la decisione 98/626/CE del Consiglio, del 5 ottobre 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati nei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente<sup>(5)</sup>, in particolare gli articoli 2 e 5 del protocollo di adeguamento,

vista la decisione 1999/67/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repub-

blica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente<sup>(6)</sup>, in particolare gli articoli 2 e 5 del protocollo di adeguamento,

considerando quanto segue:

- (1) il protocollo 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati, modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica ceca<sup>(7)</sup>, prevede la concessione di contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti originari di tale paese;
- (2) il protocollo 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati, modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica slovacca<sup>(8)</sup>, prevede la concessione di contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti originari di tale paese;
- (3) il protocollo 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati, modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Romania<sup>(9)</sup>, prevede la concessione di contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti originari di tale paese;
- (4) il protocollo 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati, modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica d'Ungheria<sup>(10)</sup>, prevede la concessione di contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti originari di tale paese;
- (5) il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999<sup>(12)</sup>, ha codificato le disposizioni che regolano la gestione dei contingenti tariffari da utilizzare nel rispetto dell'ordine cronologico delle date in cui sono state accolte le dichiarazioni di immissione in libera pratica;
- (6) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU L 341 del 16.12.1998, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 306 del 16.11.1998, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 301 dell'11.11.1998, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 28 del 2.2.1999, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 341 del 16.12.1998, pag. 3.

<sup>(8)</sup> GU L 306 del 16.11.1998, pag. 3.

<sup>(9)</sup> GU L 301 dell'11.11.1998, pag. 3.

<sup>(10)</sup> GU L 28 del 2.2.1999, pag. 3.

<sup>(11)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(12)</sup> GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I contingenti annuali per i prodotti originari della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania e dell'Ungheria che figurano rispettivamente negli allegati I, II, III, e IV del presente regolamento sono aperti per il periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, alle condizioni indicate in tali allegati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

*Articolo 2*

I contingenti tariffari comunitari indicati all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

## ALLEGATO I

## REPUBBLICA CECA

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente per l'anno 2000	Aliquota di dazio applicabile
09.5417	da 0403 10 51 a 0403 10 99	Iogurt aromatizzati, o addizionati di frutta o di cacao	5 073 600 EUR	0 + EAR <sup>(1)</sup>
	da 0403 90 71 a 0403 90 99	Altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao		
	0405 20 10 0405 20 30	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore o uguale al 75 %		
	1517 10 10	Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale al 15 %		
	1517 90 10	Altre, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %		
	ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie, della voce NC 1704 90 10		
	ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, escluse le merci della voce NC 1806 10 15		
	ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o che ne contengono meno del 40 % in peso, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o che ne contengono meno del 5 % in peso, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, escluse le merci della voce NC 1901 90 91		
	ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite oppure altrimenti preparate, ad esclusione delle paste alimentari farcite delle voci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato		
		1903 00 00		
	1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove		

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente per l'anno 2000	Aliquota di dazio applicabile
09.5417 (segue)	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili		
	2101 12 98	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati o a base di caffè, che non rientrano nel codice NC 2101 12 92		
	2101 20 98	Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate, che non rientrano nei codici NC 2101 20 20 e 2101 20 92		
	2101 30 19	Succedanei torrefatti del caffè		
	2101 30 99	Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, escluso quelli di cicoria torrefatta		
	2102 10 31 2102 10 39	Lieviti di panificazione		
	2105 00	Gelati, anche contenenti cacao		
	ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle delle voci NC 2106 10 20, 2106 90 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero aromatizzati o con aggiunta di coloranti		
	2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta e di ortaggi della voce 2009, contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404		
	ex 3302 10	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande		
	3302 10 29	----- altre		
09.5641	1516 20 10	Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»	314 tonnellate	0 %

(<sup>1</sup>) EAR = Elemento agricolo ridotto (calcolato tenendo conto degli elementi di base indicati nel protocollo 3 dell'accordo) applicabile nei limiti quantitativi dei contingenti. Tali EAR sono soggetti ai dazi massimi previsti, a seconda dei casi, dalla tariffa doganale comune.

## ALLEGATO II

## SLOVACCHIA

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente per l'anno 2000	Aliquota di dazio applicabile
09.5417	da 0403 10 51 a 0403 10 99	Iogurt aromatizzati, o addizionati di frutta o di cacao	2 536 800 EUR	0 + EAR <sup>(1)</sup>
	da 0403 90 71 a 0403 90 99	Altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao		
	0405 20 10 0405 20 30	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore o uguale al 75 %		
	1517 10 10	Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale al 15 %		
	1517 90 10	Altre, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %		
	ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie, della voce NC 1704 90 10		
	ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, escluse le merci della voce NC 1806 10 15		
	ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o che ne contengono meno del 40 % in peso, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o che ne contengono meno del 5 % in peso, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, escluse le merci della voce NC 1901 90 91		
	ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite oppure altrimenti preparate, ad esclusione delle paste alimentari farcite delle voci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato		
		1903 00 00		
	1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove		

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente per l'anno 2000	Aliquota di dazio applicabile
09.5417 (segue)	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili		
	2101 12 98	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati o a base di caffè, che non rientrano nel codice NC 2101 12 92		
	2101 20 98	Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate, che non rientrano nei codici NC 2101 20 20 e 2101 20 92		
	2101 30 19	Succedanei torrefatti del caffè		
	2101 30 99	Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli di cicoria torrefatta		
	2102 10 31 2102 10 39	Lieviti di panificazione		
	2105 00	Gelati, anche contenenti cacao		
	ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle delle voci NC 2106 10 20, 2106 90 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero aromatizzati o con aggiunta di coloranti		
	2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta e di ortaggi della voce 2009, contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404		
	ex 3302 10	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande		
	3302 10 29	altre		

(<sup>1</sup>) EAR = Elemento agricolo ridotto (calcolato tenendo conto degli elementi di base indicati nel protocollo 3 dell'accordo) applicabile nei limiti quantitativi dei contingenti. Tali EAR sono soggetti ai dazi massimi previsti, a seconda dei casi, dalla tariffa doganale comune.

## ALLEGATO III

## ROMANIA

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente per l'anno 2000 (tonnellate)	Aliquota di dazio applicabile (*)
09.5431	ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie, della voce NC 1704 90 10 (?)	2 100	0 + EAR
09.5433	ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao (?), escluse le merci delle voci NC 1806 10 15 e 1806 20 70	1 500	0 + EAR
09.5435	ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite oppure altrimenti preparate, ad esclusione delle paste alimentari farcite delle voci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato	600	0 + EAR
09.5437	ex 1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove, escluse le merci della voce NC 1904 20 10	438	0 + EAR
09.5439	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	1 875	0 + EAR
09.5441	2101 30 19 2101 30 99	Succedanei torrefatti del caffè Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, escluso quelli di cicoria torrefatta	163	0 + EAR
09.5443	2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	114	0 + EAR
09.5445	0405 20 10 0405 20 30 ex 2106 ex 3302 10 3302 10 29	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore o uguale al 75 % Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle delle voci NC 2106 10 20, 2106 90 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero aromatizzati o con aggiunta di coloranti (?) Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande altre	1 050	0 + EAR



N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente per l'anno 2000 (tonnellate)	Aliquota di dazio applicabile <sup>(1)</sup>
09.5447	2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta e di ortaggi della voce 2009, contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	100	0 + EAR

<sup>(1)</sup> EAR = Elemento agricolo ridotto (calcolato tenendo conto degli elementi di base indicati nel protocollo 3 dell'accordo) applicabile nei limiti quantitativi dei contingenti. Tali EAR sono soggetti ai dazi massimi previsti, a seconda dei casi, dalla tariffa doganale comune e, per i prodotti delle voci NC 1704 10 91, 1704 10 99, 2105 00 10, 2105 00 91 e 2106 90 10, sono soggetti al dazio massimo previsto dall'accordo.

<sup>(2)</sup> Ad eccezione dei prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) delle voci NC ex 1704 90 51, ex 1704 90 99, ex 1806 20 80, ex 1806 20 95, ex 1806 90 90 ed ex 2106 90 98.

## ALLEGATO IV

## UNGHERIA

Tabella 1: Contingenti e dazi applicabili all'importazione di prodotti originari dell'Ungheria

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente per l'anno 2000 (tonnellate)	Aliquota di dazio applicabile (1)	
				dall'1.1.2000 al 30.6.2000	dall'1.7.2000 al 31.12.2000
09.5616	da 0403 10 51 a 0403 10 99	Iogurt aromatizzati, o addizionati di frutta o di cacao	110	0 + EAR	0 + EAR
09.5257	0405 20 10 0405 20 30	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore al 75 %	1 876	0 + EAR	0 + EAR
	ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle delle voci NC 2106 10 20, 2106 90 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero aromatizzati o con aggiunta di coloranti		0 + EAR	0 + EAR
	2106 10 20	Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola		5,7 %	5,2 %
	2106 90 92	Altre, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola: - contenenti in peso più di 2,5 % di proteine del latte - altri		0 + EAR	0 + EAR
	ex 3302 10	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:		3,1 %	2,8 %
	3302 10 21	----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola		3,1 %	2,8 %
	3302 10 29	----- altre		0 + EAR	0 + EAR
09.5209	0710 40 00 0711 90 30	Granturco dolce	12 490	0 + EAR	0 + EAR
09.5213	ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie, della voce NC 1704 90 10	4 732	0 + EAR	0 + EAR
09.5215	1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	1 064	0 %	0 %

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente per l'anno 2000 (tonnellate)	Aliquota di dazio applicabile (*)	
				dall'1.1.2000 al 30.6.2000	dall'1.7.2000 al 31.12.2000
09.5217	1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	1 975	0 %	0 %
09.5219	1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	49	0 %	0 %
09.5221	ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, escluse le merci della voce NC 1806 10 15	4 966	0 + EAR	0 + EAR
	1806 10 15	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) d'isoglucosio calcolato in saccarosio		0 %	0 %
09.5223	ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o che ne contengono meno del 40 % in peso, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o che ne contengono meno del 5 % in peso, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:	126	0 + EAR	0 + EAR
	1901 10 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate, per la vendita al minuto			
	1901 20 00	– Miscele o paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce NC 1905			
	1901 90	– altre			
09.5225	1901 20 00	– Miscele o paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce NC 1905	1 162	0 + EAR	0 + EAR
09.5227	1901 90	– altre	2 360	0 + EAR	0 + EAR
09.5228	ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite oppure altrimenti preparate, ad esclusione delle paste alimentari farcite delle voci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato	1 040	0 + EAR	0 + EAR
09.5229	1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	55	0 + EAR	0 + EAR
09.5231	1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	182	0 + EAR	0 + EAR
09.5233	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	3 852	0 + EAR	0 + EAR

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente per l'anno 2000 (tonnellate)	Aliquota di dazio applicabile (1)	
				dall'1.1.2000 al 30.6.2000	dall'1.7.2000 al 31.12.2000
09.5235	2001 90 30 2004 90 10 2005 80 00	Granturco dolce	14 074	0 + EAR	0 + EAR
09.5617	2008 99 85  2008 99 91	Granturco a esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)  Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %	200	0 + EAR	0 + EAR
09.5237	2101 12 98  2101 20  2101 20 20  2101 20 92  2101 20 98	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati o a base di caffè, diversi da quelli della voce NC 2101 12 92:  – Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:  -- Estratti, essenze o concentrati  -- Preparazioni:  --- a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate  --- altri	21	0 + EAR   2,6 %  0 %  0 + EAR	0 + EAR   2,2 %  0 %  0 + EAR
09.5239	2101 30 11  2101 30 19  2101 30 91  2101 30 99	Cicoria torrefatta  Sucedanei torrefatti del caffè  Estratti, essenze o concentrati di cicoria torrefatta  Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta	924	5,4 %  0 + EAR  6 %  0 + EAR	4,9 %  0 + EAR  5,5 %  0 + EAR
09.5619	2102 20 11 2102 20 19	Lieviti morti	260	0 %	0 %
09.5241	ex 2103  2103 10 00  2103 20 00  2103 30 90  2103 90 90	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:  – Salsa di soia  – Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro:  -- Senapa preparata  – altri:  -- altri	3 968	  3,1 %  4,2 %  4,6 %  3,5 %	  2,8 %  3,8 %  4,2 %  3,2 %
09.5243	2104 10  2104 20 00	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati  Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	1 078	4,9 %  6,0 %	4,5 %  5,5 %

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente per l'anno 2000 (tonnellate)	Aliquota di dazio applicabile (1)	
				dall'1.1.2000 al 30.6.2000	dall'1.7.2000 al 31.12.2000
09.5245	2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	88	0 + EAR	0 + EAR
09.5251	2202 10 00	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	3 006	0 %	0 %
	2202 90 10	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta e di ortaggi della voce 2009, non contenenti prodotti delle voci 0401 a 0404 né materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404		3,1 %	2,8 %
	2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	Altre bevande non alcoliche		0 + EAR	0 + EAR
09.5253	2203 00	Birra di malto	2 128	2,6 %	1,8 %
09.5255	2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche	616	0 %	0 %
09.5211	3823 12 00	Acido oleico	1 154	0 %	0 %
	3823 70 00	Alcoli grassi industriali		2,3 %	2,1 %

(1) EAR = Elemento agricolo ridotto (calcolato tenendo conto degli elementi di base indicati nel protocollo 3 dell'accordo — allegato I, tabella 3) applicabile nei limiti quantitativi dei contingenti. Tali EAR sono soggetti ai dazi massimi previsti, a seconda dei casi, dalla tariffa doganale comune.

**Tabella 2: Contingenti supplementari e dazi applicabili all'importazione di prodotti originari dell'Ungheria, in applicazione dell'Uruguay Round (statu quo)**

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente per l'anno 2000 (tonnellate)	Aliquota di dazio applicabile (1)
09.5351	da 0403 10 51 a 0403 10 99	Iogurt aromatizzati, o addizionati di frutta o di cacao	10	Ad val. TDC + EA (94/95)
09.5352	0405 20 10 0405 20 30	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore al 75 %	2 213	Ad val. TDC + EA (94/95)
	ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle delle voci NC 2106 10 20, 2106 90 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero aromatizzati o con aggiunta di coloranti		
	ex 2106 90 92	Non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola: — contenenti in peso più di 2,5 % di proteine del latte		
	ex 3302 10  3302 10 29	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:  ----- altre		

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente per l'anno 2000 (tonnellate)	Aliquota di dazio applicabile <sup>(1)</sup>
09.5353	0710 40 00 0711 90 30	Granturco dolce	4 392	3 %+EA (94/95)
09.5354	ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, diverse dai prodotti della voce NC 1806 10 15	1 350	5 %+EA (94/95)
09.5355	1901 20 00	Miscele o paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce NC 1905	376	0 + (94/95)
09.5356	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	312	6 %+EA (94/95)

<sup>(1)</sup> Ad val. TDC = dazio ad valorem previsto per i paesi terzi dalla tariffa doganale comune.

EA (94/95) = Elemento agricolo (calcolato tenendo conto degli elementi di base indicati nel protocollo 3 dell'accordo — allegato I, tabella 5) applicabile nei limiti quantitativi dei contingenti.

Quando i dazi di cui sopra risultano superiori a quelli previsti, per i paesi terzi, dalla tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2582/1999 DELLA COMMISSIONE****del 7 dicembre 1999****recante apertura, per l'anno 2000, di contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità europea di prodotti originari dell'Estonia e della Lituania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

concessione di contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti originari di tale paese;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(3)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999<sup>(6)</sup>, ha codificato le disposizioni che regolano la gestione dei contingenti tariffari da utilizzare nel rispetto dell'ordine cronologico delle date in cui sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica;

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

(4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

vista la decisione 1999/86/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore<sup>(3)</sup>, in particolare gli articoli 1 e 5 del protocollo di adeguamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

vista la decisione 98/677/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente<sup>(4)</sup>, in particolare gli articoli 2 e 6 del protocollo di adeguamento,

*Articolo 1*

I contingenti annuali per i prodotti originari della Repubblica estone e della Repubblica lituana che figurano rispettivamente negli allegati I e II del presente regolamento sono aperti per il periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, alle condizioni indicate in tali allegati.

considerando quanto segue:

*Articolo 2*

I contingenti tariffari comunitari indicati all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(1) il protocollo 2 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati, modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica estone, prevede la concessione di contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti originari di tale paese;

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(2) il protocollo 2 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati, modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica lituana, prevede la

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.<sup>(2)</sup> GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.<sup>(3)</sup> GU L 29 del 3.2.1999, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU L 321 del 30.11.1998, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

ALLEGATO I

ESTONIA

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente per l'anno 2000 (tonnellate)	Aliquota di dazio applicabile <sup>(1)</sup>
09.6515	1704 10 11 1704 10 19  1704 90 71 1704 90 75	Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero, aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene Caramelle	210	0 + EAR
09.6517	ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, escluse le merci della voce NC 1806 10 15	700	0 + EAR
09.6519	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	150	0 + EAR
09.6521	2102 10 39	Lieviti di panificazione diversi da quelli secchi	2 800	0 + EAR
09.6523	2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	15	0 + EAR
09.6541	2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta e di ortaggi della voce 2009, contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	780	0 + EAR
09.6534	2402 20 90	Sigarette contenenti tabacco, non contenenti garofano	70	31,5 % <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> EAR = Elemento agricolo ridotto (calcolato tenendo conto degli elementi di base indicati nel protocollo 2 dell'accordo) applicabile nei limiti quantitativi dei contingenti. Tali EAR sono soggetti ai dazi massimi previsti, a seconda dei casi, dalla tariffa doganale comune.

<sup>(2)</sup> A partire dal 1° luglio 2000: 28,8 %.



## ALLEGATO II

## LITUANIA

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente per l'anno 2000 (tonnellate)	Aliquota di dazio applicabile <sup>(1)</sup>
09.6501	1704 90 71 1704 90 75	Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene Caramelle	560	0 + EAR
09.6503	1806 90	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, di cui alle voci NC 1806 90 11 e 1806 90 90	700	0 + EAR
09.6534	2402 20 90	Sigarette contenenti tabacco, non contenenti garofano	56	31,5 % <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> EAR = Elemento agricolo ridotto (calcolato tenendo conto degli elementi di base indicati nel protocollo 2 dell'accordo) applicabile nei limiti quantitativi dei contingenti. Tali EAR sono soggetti ai dazi massimi previsti, a seconda dei casi, dalla tariffa doganale comune.

<sup>(2)</sup> A partire dal 1° luglio 2000: 28,8 %.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2583/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 7 dicembre 1999**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

- (1) considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;
- (2) considerando che l'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova;
- (3) considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che

consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

- (4) considerando che il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 7 dicembre 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova**

Codice prodotto	Destinazione <sup>(1)</sup>	Ammontare delle restituzioni
		EUR/100 unità
0407 00 11 9000	02	3,30
0407 00 19 9000	02	1,50
		EUR/100 kg
0407 00 30 9000	03	14,00
	04	7,00
	05	15,00
0408 11 80 9100	01	58,00
0408 19 81 9100	01	27,00
0408 19 89 9100	01	27,00
0408 91 80 9100	01	43,00
0408 99 80 9100	01	11,00

<sup>(1)</sup> Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera,
- 02 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,
- 03 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong Kong SAR e Russia,
- 04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 03 e 05,
- 05 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine e Egitto.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2584/1999 DELLA COMMISSIONE****del 7 dicembre 1999****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,(1) considerando che il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2392/1999 <sup>(7)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina;

(2) considerando che il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine; che occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi;

(3) considerando che è necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.<sup>(2)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.<sup>(3)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.<sup>(4)</sup> GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.<sup>(5)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.<sup>(6)</sup> GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.<sup>(7)</sup> GU L 290 del 12.11.1999, pag. 3.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo EUR/100 kg	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 EUR/100 kg	Origine <sup>(1)</sup>
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	193,7	33	01
		194,2	33	02
		280,9	6	03
		280,9	6	04
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	208,3	24	01
		205,6	24	02

(<sup>1</sup>) Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Cile
- 04 Argentina»

**REGOLAMENTO (CE) N. 2585/1999 DELLA COMMISSIONE****del 7 dicembre 1999****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento; il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1702/1999 <sup>(4)</sup>, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per

la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali.

- (3) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato.
- (4) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (5) Il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

<sup>(3)</sup> GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 201 del 31.7.1999, pag. 30.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 7 dicembre 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione <sup>(1)</sup>	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	-- altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	14,00
		03	15,00
		04	7,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	7,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli:		
0408 11	-- essiccati:		
ex 0408 11 80	---- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	55,50
0408 19	-- altri:		
	---- atti ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	----- liquidi:		
	non edulcorati	01	26,00
ex 0408 19 89	----- congelati:		
	non edulcorati	01	26,00
	– altri:		
0408 91	-- essiccati:		
ex 0408 91 80	---- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	41,00
0408 99	-- altri:		
ex 0408 99 80	---- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	10,50

<sup>(1)</sup> Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong-Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine e Egitto,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2586/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 7 dicembre 1999**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1278/1999 che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, per quanto riguarda gli aiuti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 1278/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>, sono stati fissati gli aiuti per l'approvvigionamento dell'arcipelago in carni e uova originarie del resto della Comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo conto in particolare dei costi di approvvigionamento, sul mercato mondiale, delle condizioni connesse alla situazione geografica dell'arcipelago e della base dei prezzi praticati all'esportazione nei paesi terzi per gli animali o i prodotti di cui trattasi;
- (2) considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri suddetti all'attuale situazione dei mercati nel settore delle carni di pollame comporta la modifica degli aiuti applli-

cabili alle suddette forniture, tenendo conto del fatto che attualmente esse sono molto ingenti, allo scopo di salvaguardare la quota degli approvvigionamenti proveniente dalla Comunità;

- (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1278/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 153 del 19.6.1999, pag. 32.



## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

**Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità***(in EUR/100 kg)*

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0207 12 10 9900	25
0207 12 90 9190	25
0207 12 90 9990	25
0207 14 20 9900	
0207 14 60 9900	8
0207 14 70 9190	
0207 14 70 9290	
0408 11 80 9100	58
0408 91 80 9100	43

NB.: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87.»

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## BANCA CENTRALE EUROPEA

### DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 ottobre 1999

recante modifiche al regolamento interno della Banca centrale europea

(BCE/1999/6)

(1999/810/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE),

considerando quanto segue:

- (1) al fine di potenziare i mezzi disponibili per combattere le frodi e le altre attività illecite lesive dei suoi interessi finanziari, la BCE intende istituire un comitato antifrode indipendente incaricato di vigilare sulle attività svolte all'interno della stessa BCE;
- (2) per assicurare l'efficacia delle attività svolte dalla Banca centrale europea a tal fine, il comitato antifrode deve essere in grado di assolvere i propri compiti in modo indipendente all'interno della BCE;
- (3) il regolamento interno della Banca centrale europea, nella sua versione attuale, non consente l'istituzione di un comitato antifrode indipendente;
- (4) il regolamento interno della Banca centrale europea, nella sua versione attuale, attribuisce al solo presidente della BCE il potere di firmare decisioni adottate dal comitato esecutivo della BCE; che al fine di assicurare un appropriato grado di flessibilità è necessario consentire a membri del comitato esecutivo diversi dal presidente di firmare le decisioni adottate dal comitato esecutivo della BCE;

- (5) è necessario modificare di conseguenza il regolamento interno della Banca centrale europea,

DECIDE:

#### Articolo 1

#### **Nuovo articolo 9 A del regolamento interno della Banca centrale europea**

È inserito nel regolamento interno della Banca centrale europea un nuovo articolo 9 A, formulato come segue:

«Il Consiglio direttivo può decidere di istituire un comitato indipendente incaricato della prevenzione delle frodi all'interno della BCE.»

#### Articolo 2

#### **Modifica dell'articolo 17 del regolamento interno della Banca centrale europea**

L'articolo 17.4 del regolamento interno della Banca centrale europea è modificato come segue:

«17.4 Le decisioni e le raccomandazioni della BCE sono adottate dal Consiglio direttivo o dal comitato esecutivo nei rispettivi ambiti di competenza e sono firmate dal presidente. Le decisioni della BCE con le quali vengono irrogate sanzioni nei confronti di terzi sono firmate dal presidente, dal vicepresidente o da altri due membri del comitato esecutivo. Le decisioni e le raccomandazioni della BCE riportano le motivazioni su cui si fondano. Le raccomandazioni relative alla legislazione comunitaria secondaria di cui all'articolo 42 dello statuto sono adottate dal consiglio direttivo.»

*Articolo 3***Disposizioni finali**

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione ha effetto dal momento della pubblicazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 ottobre 1999.

*Il Presidente della BCE*

Willem F. DUISENBERG

---

**DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**  
**del 12 ottobre 1999**  
**relativa al regolamento interno del comitato esecutivo della Banca centrale europea**  
**(BCE/1999/7)**  
**(1999/811/CE)**

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,  
visto il regolamento interno della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 8 e 24,

considerando quanto segue:

al fine di assicurare che le decisioni della BCE possano essere adottate dal comitato esecutivo in qualsiasi momento, è necessario stabilire procedure per l'adozione delle decisioni mediante teleconferenza e per la delega delle competenze, con le quali si preserva il principio della responsabilità collegiale del comitato esecutivo,

DECIDE:

*Articolo 1*

**Natura complementare della presente decisione**

La presente decisione integra il regolamento interno della Banca centrale europea. I termini utilizzati nella presente decisione hanno il medesimo significato loro attribuito nel regolamento interno della Banca centrale europea.

*Articolo 2*

**Partecipazione alle riunioni del Comitato esecutivo**

1. Il presidente nomina segretario un membro del personale della Banca centrale europea (BCE). Il segretario è responsabile della preparazione di tutte le riunioni del comitato esecutivo e della redazione dei resoconti sommari.
2. In assenza del presidente e del vicepresidente, il comitato esecutivo è presieduto dal membro con maggiore anzianità di servizio o, nel caso in cui due o più membri abbiano la medesima anzianità di servizio, dal membro di età maggiore.
3. Il comitato esecutivo può invitare membri del personale della BCE a partecipare alle proprie riunioni.

*Articolo 3*

**Ordine del giorno e resoconti sommari**

1. L'ordine del giorno di ciascuna riunione è adottato dal comitato esecutivo. Un ordine del giorno provvisorio è redatto dal presidente e, in linea di principio, è inviato, unitamente ai relativi documenti, ai membri del comitato esecutivo almeno due giorni lavorativi prima della riunione, salvo casi di urgenza.

In quest'ultima evenienza, il presidente agisce in modo opportuno tenendo conto delle circostanze.

2. I resoconti sommari delle riunioni del comitato esecutivo sono presentati ai suoi membri per approvazione nel corso della riunione successiva (o prima, se necessario, mediante procedura scritta) e sono firmati dal membro del comitato che ha presieduto la riunione.

*Articolo 4*

**Teleconferenza**

1. Su richiesta del presidente, il comitato esecutivo può adottare decisioni mediante teleconferenza, salvo obiezione di almeno due dei suoi membri. Una decisione può essere adottata mediante teleconferenza solo in circostanze particolari. Il presidente determina la natura di tali circostanze e i membri del comitato esecutivo possono richiedere un preavviso riguardante la teleconferenza e l'oggetto della decisione.

2. Nei resoconti sommari delle riunioni del comitato esecutivo si dà atto della decisione del presidente in merito alla particolarità delle circostanze e delle decisioni adottate dal comitato esecutivo mediante teleconferenza.

*Articolo 5*

**Delega delle competenze**

1. Il comitato esecutivo può autorizzare uno o più dei suoi membri ad adottare, per suo conto e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di carattere gestionale o amministrativo chiaramente definiti, ivi compresi gli atti preparatori di una decisione che i membri del comitato esecutivo intendono adottare collegialmente in una fase successiva e gli strumenti di applicazione delle decisioni finali adottate dal comitato esecutivo.

2. Il comitato esecutivo può inoltre incaricare uno o più dei suoi membri, con in consenso del presidente, dell'adozione a) del testo definitivo degli strumenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che il contenuto di tali strumenti sia già stato determinato nel quadro di una discussione e/o b) delle decisioni finali, laddove questa delega abbia per oggetto poteri di esecuzione limitati e chiaramente definiti, il cui esercizio è soggetto a un attento esame alla luce di criteri oggettivi stabiliti dal comitato esecutivo.

3. Nei resoconti sommari delle riunioni del comitato esecutivo si dà atto della delega delle competenze nonché delle decisioni adottate in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4. Le competenze così delegate non possono essere subdelegate, salvo nel caso in cui la decisione di delega contenga una disposizione specifica a tal fine e nei limiti di quest'ultima.

*Articolo 6*

**Pubblicazione**

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 ottobre 1999.

*Il Presidente della BCE*

Willem F. DUISENBERG

---

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 1999

**recante modifica della decisione 1999/319/PESC che attua la posizione comune 1999/318/PESC  
concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia**

(1999/812/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 1999/318/PESC <sup>(1)</sup> adottata dal Consiglio il 10 maggio 1999, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) nell'attuazione della decisione 1999/319/PESC <sup>(2)</sup> il Consiglio ha adottato un elenco di persone segnalate ai fini della loro non ammissione nel territorio degli Stati membri;
- (2) è necessario aggiornare tale elenco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 1999/319/PESC è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 1

Le persone cui si applica l'obbligo di non ammissione di cui all'articolo 1 della posizione comune 1999/318/PESC sono le seguenti:

Milosevic Slobodan	Presidente della RFJ
<i>Famiglia di Milosevic</i>	
Gajic-Milosevic Milica	Nuora
Markovic Mirjana	Moglie
Milosevic Borislav	Fratello
Milosevic Marija	Figlia
Milosevic Marko	Figlio
<i>Governo della RFJ</i>	
Aleksic Milutin	Direttore del servizio amministrativo del governo federale
Aleksov Ivan	Ministro aggiunto presso il Ministero federale delle telecomunicazioni
Andrejevic Goran	Ministro aggiunto presso il ministro federale delle telecomunicazioni

<sup>(1)</sup> GU L 123 del 13.5.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 123 del 13.5.1999, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 1999/612/PESC (GU L 242 del 14.9.1999, pag. 32).

Antic Bozidar	Vice ministro, ministro del commercio (estero)
Beko Milan	Ministro dell'economia
Bogdanovic Radmilo	Capo della commissione per la sicurezza del Parlamento federale
Bozovic Srdja	Portavoce, Camera federale delle Repubbliche
Bulatovic Gordana	Vice ministro federale per i profughi, gli sfollati e l'aiuto umanitario
Bulatovic Momir	Primo ministro
Bulatovic Pavle	Ministro della difesa
Crni Branko	Consigliere principale presso il Ministero dell'interno
Djeric Velizar	Ministro dello Sport
Djokic Nenad	Ex membro
Dragas Mirjana	Vice ministro, Ministero del lavoro, della sanità e della previdenza sociale
Drobnjakovic Dejan	Ministro dei trasporti
Eric Milovan	Ministro del commercio interno
Etinski Rodoljub	Consulente legale capo presso il Ministero degli affari esteri
Filipovic Rade	Ex membro
Gojkovic Maja	Vice Primo ministro
Jankovic Nikola	Ministro aggiunto presso il ministro federale dell'economia
Jevtic Milan, Magg. Gen.	Capo dell'amministrazione, Ministero della difesa
Jojic Petar	Ministro della giustizia
Jovanovic Perisa (1946)	Segretario federale per la legislazione
Jovanovic Zivadin	Ministro degli affari esteri
Karaicic Zora	Ministro aggiunto presso il Ministero dei trasporti
Kikic Zoran	Direttore del Dipartimento europeo, Ministero degli affari esteri
Kljajic Zoran	Vice ministro federale per lo sviluppo, la scienza e l'ambiente
Knezevic Zoran	Ex membro
Korac Maksim	Ministro aggiunto, Ministero del lavoro, della sanità e della previdenza sociale
Kostic Yugoslav	Ministro senza portafoglio
Kovac Miodrag	Ministro del lavoro, della sanità e della previdenza sociale
Kutlesic Vladan	Vice Primo ministro
Latinovic Dusan	Vice ministro, Ministero della giustizia
Lazic Zoran	Segretario del Ministero federale del commercio estero
Levovic Zlatko	Ministro aggiunto presso il ministro federale dell'agricoltura
Lilic Zoran	Vice Primo ministro
Marjanovic Predrag	Vice ministro federale delle finanze
Markicevic Slavenko	Vice ministro, Ministero delle telecomunicazioni
Markovic Dragan	Ministro senza portafoglio
Markovic Ivan	Ministro delle telecomunicazioni
Markovic Milisav	Vice ministro, Ministero dell'interno
Matic Goran	Ministro senza portafoglio
Minic Milomir	Portavoce, Camera federale dei cittadini
Mirkovic Cedomir	Ministro della cooperazione scientifica e culturale internazionale

Nikcevic Zeldrag	Ministro senza portafoglio
Nikolic Tomislav	Vice Primo ministro
Nogo Streto	Segretario del Ministero federale delle comunicazioni
Novakovic Zoran	Vice ministro, Ministero degli affari esteri
Ognjanovic Vuk	Ministro senza portafoglio
Popovic Ljiljana	Ministro aggiunto presso il ministro federale per i profughi, gli sfollati e l'aiuto umanitario
Popovic Ljubisa (1952)	Segretario generale del governo federale
Radic Marinko	Direttore delle ispezioni del mercato federale
Radojevic Dojcilo	Ex membro
Radulovic Radomir	Assistente del segretario federale per l'informazione
Rasajski Slavenko	Vice ministro delle telecomunicazioni
Sainovic Nikola	Vice Primo ministro
Savovic Margit	Ministro senza portafoglio
Sekulic Dusko	Ministro aggiunto presso il ministro federale degli affari interni
Simovic Svetozar	Vice ministro federale degli affari interni
Sipovac Nedeljko	Ministro dell'agricoltura
Sljapic Nada	Ministro per lo sviluppo, la scienza e l'ambiente
Sokolovic Zoran	Ministro dell'interno
Stankovic Nenad	Capo del dipartimento internazionale del Ministero federale delle telecomunicazioni
Stevanovic Aco	Vice ministro, Ministero delle telecomunicazioni
Terzic Milun	Vice ministro federale dello sport
Velickovic Nebojsa	Ministro senza portafoglio
Vucic Borka	Ministro per la cooperazione con le organizzazioni finanziarie internazionali
Vucinic Drago	Vice ministro, Ministero delle finanze
Vujovic Nebojsa	Portavoce del Ministero degli affari esteri
Vujovic Zoran	Ministro senza portafoglio
Vukovic Borislav	Ministro del commercio (estero)
Vuksanovic Danilo	Vice Primo ministro
Zebic Jovan	Vice Primo ministro
Zelenovic Jagos	Ex membro
Zivanovic Svetlana	Ministro aggiunto presso il ministro federale del commercio estero
Zivkovic Milovan	Direttore dell'Ufficio statistico federale

*Governo serbo*

Andjelkovic Zoran	Presidente del consiglio esecutivo provvisorio per il Kosovo
Babic Slobodan	Vicepresidente
Babovic Jovan	Ministro dell'agricoltura
Barisic Bosko	Membro del consiglio esecutivo per la Voivodina
Budakov Pavle	Vicepresidente del consiglio esecutivo per la Voivodina
Blazic Branislav	Ministro dell'ambiente
Bojic Milovan	Vice Primo ministro
Cerovic Slobodan	Ministro del turismo
Cosic Zivota	Ministro dell'industria mineraria
Curcic Nikola	Vice ministro, Ministero dell'interno
Damjanovic Jovan	Ministro senza portafoglio



Djogo-Antonovic Dusanka	Ministro aggiunto presso il ministro dell'informazione
Djordjevic Vlastimir, Col. Gen.	Vice ministro, Ministero dell'interno
Drobnjak Bosko	Membro del consiglio esecutivo provvisorio per il Kosovo
Haliti Bajram	Membro del consiglio esecutivo provvisorio per il Kosovo
Ivkovic Branislav	Ministro della scienza e della tecnologia
Janjic Jevrem	Ministro della scuola secondaria e dell'istruzione superiore
Jankovic Dragoljub	Ministro della giustizia
Karic Bogoljub	Ministro senza portafoglio
Karlicic Miljkan	Ministro aggiunto presso il ministro dell'informazione
Kocovic Dragoljub	Ministro della gioventù e dello sport
Kovacevic Dejan	Ministro dell'edilizia
Krasic Zoran	Ministro del commercio
Lazic Djura	Ministro senza portafoglio
Marjanovic Mirko	Primo ministro
Markovic Radomir	Vice Ministro, Ministero dell'interno
Markovic Ratko	Vice Primo ministro
Milacic Borislav	Ministro delle finanze
Milenkovic Tomislav	Ministro del lavoro
Milicevic Leposava	Ministro della sanità
Milutinovic Milan	Presidente
Mircic Miroslav	"Serbi nella diaspora"
Misic Stojan, Magg. Gen.	Vice ministro, Ministero dell'interno
Mitrovic Luka	Ministro dell'industria
Momcilov Paja	Ministro senza portafoglio
Nedeljkovic Miroslav	Ministro della famiglia
Perosevic Bosko	Membro del consiglio esecutivo per la Vojvodina
Pop Lazic Gordana	Ministro dell'amministrazione locale
Popovic Miodrag	Assistente del ministro dell'informazione
Radovanovic Milovan	Ministro per gli affari religiosi
Ristivojevic Dragisa	Vicecapo del dipartimento di pubblica sicurezza
Sabovic Gulbehar	Membro del consiglio esecutivo provvisorio per il Kosovo
Sedlak Ivan	Ministro senza portafoglio
Seselj Vojislav	Vice Primo ministro
Simak Jan	Segretario per l'informazione presso il consiglio esecutivo per la Vojvodina
Simatovic Frenki	Capo delle forze speciali della sicurezza dello Stato
Simic Zeljko	Ministro della cultura
Smiljanovic Zivorad, Dr	Presidente del parlamento della Vojvodina, SPS
Stevanovic Obrad	Vice ministro, Ministero dell'interno
Stojiljkovic Vlajko	Ministro dell'interno
Tabakovic Jorgovanka	Ministro per le privatizzazioni
Todorovic Dragan	Ministro dei trasporti/comunicazioni
Todorovic Jovo	Ministro dell'istruzione
Tomic Dragan	Portavoce del parlamento serbo e direttore di Jugopetrol
Tomic Dragomir	Vice Primo ministro
Tomovic Slobodan	Ministro senza portafoglio
Vajt Ibro	Membro del consiglio esecutivo provvisorio per il Kosovo
Vasiljevic Cedomir	Ministro senza portafoglio

Veljko Odalovic	Vicecapo dell'Okrug (distretto) nel Kosovo
Visic Radmila	Vice ministro dell'informazione
Vucic Aleksandar	Ministro dell'informazione
Vucurovic Bozidar	Ministro senza portafoglio
Zekovic Petar, Magg. Gen.	Vice ministro, Ministero dell'interno
Zivkovic Vojislav	Membro del consiglio esecutivo provvisorio per il Kosovo
<i>Forze armate</i>	
Antanasijevic, Magg.	Comandante del 57° battaglione di guardia confinaria della 3ª armata
Antonic, Col.	Vicecomandante del 52° corpo Pristina della 3ª armata
Arsenovic Konstantin, Ten. Col. Gen.	Stato maggiore dell'esercito jugoslavo, capo della logistica
Cirkovic Mladen, Col.	Comandante della 15ª brigata corazzata della 3ª armata
Cvetic Lubinko	Vicecapo della sicurezza nel Kosovo
Davidovic Grujica	Comandante del corpo delle forze armate di Uzice
Delic Bozidar, Col.	Comandante della 549ª brigata motorizzata della 3ª armata
Dimcevski Dragutin, Magg.	3ª armata
Djakovic Milan, Col.	3ª armata
Djakovic Milorad, Col.	52° corpo Pristina della 3ª armata
Djokic Dejan, Cap.	3ª armata
Djosan, Col.	Comandante della 52ª brigata di contraerea leggera della 3ª armata
Djudic, Col.	Comandante della 354ª brigata di fanteria della 3ª armata
Djurkovic Ljubinko, Ten Col.	3ª armata
Farkas Geza, Ten. Col. Gen.	Capo della direzione "Informazione e Sicurezza", stato maggiore
Filic Bozidar, Ten. Col.	Portavoce del MUP sulle questione inerenti al Kosovo
Gajic, Col.	Capo della direzione strategia "Informazione e Sicurezza", stato maggiore
Gajic David	Capo della sicurezza nel Kosovo
Gregar Mihajlo, Col.	3ª armata
Grjkovic Milos, Magg. Gen.	Presidente della Corte suprema militare
Gusic Miroljub	Giudice presso il tribunale militare della 3ª armata
Jelic Kisman, Col.	Comandante della 243ª brigata meccanizzata della 3ª armata
Jovic Radomir, Magg.	Comandante del 55° battaglione di guardia confinaria della 3ª armata
Krga Bogdan, Magg. Gen.	Capo del secondo dipartimento (Informazione), stato maggiore
Lazarevic Vladimir, Magg. Gen.	Comandante del 52° corpo Pristina della 3ª armata
Loncar Dusan, Magg. Gen.	Presidente della Commissione della RFJ per le relazioni con l'OSCE
Lukic, Col.	Comandante della 72ª brigata delle Forze speciali
Manic, Col.	Capo di stato maggiore della 125ª brigata motorizzata della 3ª armata
Marjanovic Radomir, Col. Gen.	Vicecapo di stato maggiore
Mihajlovic Bratislav, Cap.	3ª armata
Miladinovic Radenko	Giudice presso il tribunale militare della 3ª armata
Milojevic Vukatin, Col.	Giudice presso il tribunale militare della 3ª armata
Milosavljevic Milivoje, Cap. I classe	Comandante locale a Prizren
Novakovic Milivoje, Col.	Capo del dipartimento "Informazione", stato maggiore

Obradovic Milorad, Ten. Col. Gen.	Comandante della 2 <sup>a</sup> armata
Obrencevic, Magg. Gen.	Capo della procura militare
Ojdanic Dragoljub, Col. Gen.	Capo di stato maggiore dell'esercito jugoslavo
Panic Dragoljub, Magg. Gen.	Vice capo di stato maggiore per le forze terrestri, stato maggiore
Pavkovic Nebojsa, Gen.	Comandante della 3 <sup>a</sup> armata
Radjenovic Stevan, Cap.	Capo della polizia a Lipljane
Radosavljevic Stanimir, Col.	Procuratore militare, Nis
Rakocevic Aleksandar, Gen.	Capo del servizio informazioni delle forze armate jugoslave
Ristic Miroljub	MUP Kosovska Mitrovica
Samardzic Dusan, Col. Gen.	Capo dell'Ispettorato della preparazione militare, stato maggiore
Savovic Milorad, Ten. Col.	Presidente del tribunale militare della 2 <sup>a</sup> armata
Simic Milen, Magg. Gen.	Capo dell'amministrazione dello Stato maggiore dell'esercito iugoslavo per l'informazione e la propaganda
Simic Miodrag, Ten. Col. Gen.	Capo di stato maggiore della 3 <sup>a</sup> armata/Nis
Susic Slavoljub, Col. Gen.	Capo del dipartimento militare presso il gabinetto presidenziale
Slivcanin Dusko, Cap. I classe	3 <sup>a</sup> armata
Smiljanic Spasoje, Ten. Col. Gen.	Comandante dell'aeronautica e della difesa contraerea
Sorak Goran, Magg.	Comandante del 53 <sup>o</sup> battaglione di guardia confinaria della 3 <sup>a</sup> armata
Stankovic Ivica, Cap. I classe	3 <sup>a</sup> armata
Stefanovic, Col.	Comandante della 52 <sup>a</sup> brigata d'artiglieria della 3 <sup>a</sup> armata
Stefanovic Radojko, Col.	Comandante locale a Gnjilane
Stojanovic Momir, Ten. Col.	Capo della Sicurezza dello Stato a Pristina
Stojimirovic, Magg. Gen.	Capo di stato maggiore presso il quartier generale 3 <sup>a</sup> armata
Stojinovic Ljubisa, Magg. Gen.	Comandante del corpo di unità speciali
Todorov, Ten. Col.	Comandante della 63 <sup>a</sup> brigata di paracadutisti
Tomic, Ten. Col.	Comandante della 211 <sup>a</sup> brigata corazzata della 3 <sup>a</sup> armata
Trajkovic Sinisa, Col.	Capo di stato maggiore della 15 <sup>a</sup> brigata corazzata della 3 <sup>a</sup> armata
Trkulja, Col.	Comandante del corpo di unità speciali
Zdravkovic Srba, Col.	Comandante della 243 <sup>a</sup> brigata motorizzata della 3 <sup>a</sup> armata
Zec Milan, Vice Adm.	Comandante della marina
Zirojevic Zeljko, Cap. I classe	Ufficiale addetto stampa, corpo Pristina della 3 <sup>a</sup> armata
Zivanovic Radojko, Col.	Comandante della 125 <sup>a</sup> brigata motorizzata della 3 <sup>a</sup> armata

*Persone vicine al regime che sostengono con le loro attività il Presidente Milosevic*

Acimovic Slobodan	Vicedirettore della Banca Beogradska
Adzemovic Mersud	Segretario della direzione dello JUL
Aksentijevic Sinisa	Deputato SRS al Parlamento serbo, direttore responsabile di Velika Srbija
Albunovic Veljko	Direttore generale, Pozarevacka Banka AD
Aleksic Snezana	Membro della direzione dello JUL
Andjelkovic Stanislav	Sindaco di Suva Reka
Andric Milanka	Direttore generale, Cacanska Banka AD

Antic Dragan	Direttore generale, "Politika A.D."
Arandjelovic Zoran	Industrie Dunavski, Nis
Arsic Slobodan	Direttore, HIP Azotara
Atanaskovic Branislav (1944)	Direttore generale, Beko
Atanaskovic Mihajlo	Responsabile regionale dell'SPS di Paracin, membro del comitato principale dell'SPS
Avramov Mita	Deputato SRS, parlamento serbo
Babic Blazo	Direttore, Prokupac Company, Belgrado
Babic Momcilo (1952)	Direttore, KDC, Bezanijska Kosa
Bacanin Ljubisav	Direttore generale, Centrobanka AD
Bacevic Milan	Deputato SRS, parlamento serbo
Bakovic Tatomir	Deputato SRS, parlamento serbo
Baltovski Mira	Direttore generale delle operazioni internazionali, Beogradska Banka
Barac Milun	Deputato SRS, parlamento serbo
Bjelic Novak (1939)	Direttore, Trepca Kombinata
Blazic Milovan	Deputato SRS, parlamento serbo
Bogdanovic Aleksandar	Direttore del Centro stampa "Metropol"
Bojic Milivoje	Direttore esecutivo per le questioni giuridiche, Beogradska Banka
Bosiljkov Slobodan	Direttore della raffineria di Pancevo
Bozalo Dragan	Deputato SRS, parlamento serbo
Bozanic Dragan	Membro della direzione dello JUL
Bozic Ljubinko	Sindaco di Lipljane
Bozinovic Slavisa	Responsabile regionale dell'SRS di Majdanpek, Membro del comitato principale dell'SPS
Bozovic Radoman	Presidente di GENEX
Brujic Milan	Assistente direttore generale del traffico, PTT della Serbia
Budcanovcanin Sinisa	Deputato SRS, parlamento serbo
Budimira Milana, Dr.	Deputato SRS, parlamento serbo
Budimirovic Dobrivoje	Presidente della "Srbijasuma"
Budisin Radmila	Direttore generale del servizio giuridico, Beogradska Banka
Cekovic Jovan	Direttore di Jugoimport
Cekovic Jovan	Funzionario dell'SPDR
Celic Dragan (1955)	Membro del comitato principale dell'SPS
Cicak Zoran	Consigliere speciale del presidente della Beogradska Banka
Colic Dragan	Deputato SRS, parlamento serbo
Colic Momcilo	Deputato SRS, parlamento serbo
Covic Dragan	Vicedirettore dell'Agenzia per la ricostruzione, Belgrado
Corovic Enes (1957)	Direttore, Raska
Cukic Dusan (1937)	Direttore della produzione sulla politica estera, RTS
Cvetanovic Ninoslav (1940)	Direttore generale, Rudarsko
Cvetkovic Aleksandar, Dr.	Sindaco di Doljevac, membro del comitato principale dell'SPS
Cvetkovic Radmila	Segretario della Croce Rossa serba, membro del comitato principale dell'SPS
Cvetkovic Srboljub (1950)	Direttore, manutenzione macchinari
Cvetkovic Zivota	Sindaco di Aleksandrovac, SPS
Dabisljevic Sveta	Sindaco di Klina
Dacic Ivica	Portavoce dell'SPS

Daja Jovan	Deputato SRS, parlamento serbo
Damjanovic Jevrem	Direttore responsabile dell'“Ilustrovana Politika”
Danilovic Blagoje	Giudice dell'Alta corte serba
Deljanin Novica (1950)	Direttore di filiale, Yugobanka Krusevac, responsabile regionale dell'SPS
Dimitrijevic Kosta	Direttore di Velika Srbija
Disic Miograd	Deputato SRS, parlamento serbo
Djakovic Milan	Direttore di NIS Jugopetrol
Djedovic Gavriilo	Direttore generale per l'estero della Banca nazionale di Jugoslavia (BNJ)
Djokovic Milan	Presidente del Movimento patriottico democratico di Kragujevac e Sumadija
Djokovic Vidan	Direttore generale, IMT Engine and Tractor Plant New Belgrade
Djolic Gvozdan	Responsabile dell'SPS locale, Aleksandrovac
Djonovic Ivko	Direttore generale del “Takovo”
Djordjevic Aleksandar	Deputato SRS, Parlamento serbo
Djordjevic Dusan	Tanjug
Djordjevic Ljubisa	Direttore della Banca commerciale
Djordjevic Miroslav	Direttore generale, Trstenicka Banka AD
Djordjevic Nemas	Vicepresidente dello JUL
Djordjevic Nemanja	Direttore del marketing, “Rapid B-92”
Djordjevic Radoslav	Direttore generale, Smederevska Banka
Djordjevic Zivorad	JUL, Direttore responsabile del quotidiano “Borba”
Djordjevic Zoran, Dr.	Membro della direzione dello JUL
Djuka Dzafer	Membro della direzione dello JUL
Djukic Dragomir (1955)	Assistente direttore generale, PTT Serbia
Djumic Bratislav	Proprietario della Taboo Fashion House
Djuric Milotin (1954)	Direttore, Radio Sumadija
Djurdjevic Radomir	Deputato SRS, Parlamento serbo
Djurkovic Milivoje	Sindaco di Decani
Djurovic Ivan	Direttore delle relazioni internazionali, Telecom Srbija
Djurovic Milovan	Membro della direzione dello JUL
Djurovic Momcilo	Direttore della fabbrica di cellulosa di Matros
Djurovic Vera	Membro della direzione dello JUL
Dobic Aleksander	Funzionario, Beogradska Banka
Doknic Slobodan	Sindaco di Vucitrn
Dragas Branko	Direttore generale, Beogradska Banka
Dragisic Stevo	SRS
Dramlic Miroslav	Deputato SRS, Parlamento serbo
Drazilovic Zoran	Deputato SRS, Parlamento serbo
Dugalic Slobodan (1948)	Direttore generale, Elektroprivreda
Dujovic Milos	Direttore generale, Raj Banka AD
Dukic Milorad	Deputato SRS, Parlamento serbo
Dukic Veljko	Direttore di Velika Srbija
Dumbelovic Cedo	Deputato SRS, Parlamento serbo
Dzamic Rodoljub (1951)	Direttore, Beli Izmor

Dzelebdzic Desan	Funzionario, Beobanka
Fodor Oskar	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Gajevic Gorica	Segretario generale dell'SPS
Galovic Predrag	Direttore generale, Jugobanka AD
Gasi Camil (1958)	Assistente direttore, Juko Drenica
Gazivoda Mono	Vicegovernatore, Banca nazionale di Jugoslavia
Gezovic Mirko	Vicepresidente senior, JAT
Golovic-Miljanovic Jovanka	Membro della direzione dello JUL
Golubovic Dragan	Deputato SRS, Parlamento serbo
Govedarica Balsa	Presidente dell'Alta corte serba
Grbic Nenad	Comproprietario, Blik-Hem Company
Grubetic Ivan	Deputato SRS, Parlamento serbo
Guzina Vojislav	Direttore esecutivo, Beogradska Banka
Hadziantic Dragan	Politka
Hamidovic Ferid	Membro della direzione dello JUL
Hinic Slavko	Deputato SRS, Parlamento serbo
Ilic Dragan	Membro della direzione dello JUL
Ilic Milomir	Direttore, AY Bank
Ilkic Ljubomir	Responsabile regionale dell'SRS di Vrsac, membro del comitato principale dell'SPS
Ivancevic Sladjana	Direttore del marketing, PGP RTS
Ivic Zivorad	Vicepresidente dell'SPS
Jablanovic Dragan	Sindaco di Leposavic
Jakovljevic Dusica	Direttore dell'Ufficio "Linee di credito", Beogradska Banka
Jaksic Milorad	Ex direttore, "PTT Srbije"
Jancic Momcilo	Direttore generale, Postanska Stedionica
Janjic Stanisa	Direttore della Jumko Holding, membro del comitato principale dell'SPS
Jaukovic Milivoje	Vicegovernatore della Banca nazionale di Jugoslavia
Jevremovic Miodrag, Dr.	Responsabile dell'SPS di Stari Grad/Belgrado, membro del comitato principale dell'SPS
Jocic Goran	Deputato SRS, Parlamento serbo
Jocic Milos	Deputato SRS, Parlamento serbo
Jocic Ranko	Direttore generale di Progress, membro del comitato principale dell'SPS
Jocic Vladislav	Direttore generale, Sabacka Banka AD
Jokic Aleksa	Direttore generale del traffico PTT della Serbia
Josic Milan	Direttore generale, Loznicka Banka AD
Jovanovic Biserka	Capo del personale della direzione dello JUL
Jovanovic Djuko	Rappresentante del Partito nazionale serbo
Jovanovic Dobrosav (1938)	Membro del comitato principale dell'SPS
Jovanovic Ivana	Direttore del Centro stampa dello JUL
Jovanovic Natasa	Responsabile regionale dell'SRS dello Sumadija
Jovanovic Zivotije	Responsabile della sezione dello JUL di Jagodino
Jovanovic Zoran	Proprietario di imprese serbe basate in Libano (Nana Sal e Menta Sal)

Jovic Nadezda	Direttore generale, Prokupacka Banka AD
Jovic Ranko (1947)	Direttore generale, Progres
Kalicanin Selimir	Responsabile della sezione dell'SPS di Kosovska Mitrovica
Karaklajic Rados	Responsabile dell'SPS di Rakovica, membro del comitato principale dell'SPS
Karic Dragomir	Membro della famiglia Karic (banchieri, ecc.)
Karic Goran	Direttore responsabile delle vendite e del marketing, Mobtel
Karic Milanka	Donna d'affari, moglie di Bogoljub Karic
Karic Sreten	Membro della famiglia Karic (banchieri, ecc.)
Karic Zoran	Membro della famiglia Karic (banchieri, ecc.)
Karlicic Miljkan (1968)	Ministro aggiunto presso il Ministro serbo dell'informazione
Kasas Karolj (1956)	Membro del comitato esecutivo dell'SPS
Kilibarda Nenad	Direttore generale di Jugomarka
Kiss Jozsef	Dirigente, Zorka Holding
Kertes Mihalj	Direttore della Dogana federale
Knezevic Branislav	Direttore generale, Vranjska Banka AD
Knezevic Dragan	Comproprietario della Blik-Hem Company
Knezevic Zoran	Responsabile regionale dell'SPS di Vranje, membro del comitato principale dell'SPS
Kolev Dragan	Responsabile regionale dell'SPS di Dimitrovgrad, membro del comitato principale dell'SPS
Komrakov Milorad (1950)	Direttore responsabile, Programmazione dell'informazione RTS
Koprivica Miograd	Membro della direzione dello JUL
Kostic Dragan, Dr.	Membro della direzione dello JUL
Kostic Petar (1938)	Assistente direttore generale, EPS
Kostic Veroljub	Direttore generale TK Banka AD
Krivokapic Milovan (1942)	Membro del comitato principale dell'SPS
Krsmanovic Dragisa	Procuratore di Stato della Serbia
Krsmanovic Ratko	Membro della direzione dello JUL
Krstajic Marija	Direttore di "Galenika"
Krstin Milorad	Deputato SRS, Parlamento serbo
Kurtesanin Sima	Deputato SRS, Parlamento serbo
Labalo Zora	Direttore esecutivo, Beogradska Banka
Lackovic Stanislav	Vicepresidente senior, JAT
Lakicevic Dragan (1952)	Direttore generale, Mackatica
Lazarevic Ivan	Funzionario, Beogradska Banka
Lekic Zivadin	Deputato SRS, Parlamento serbo
Lenard Tatjana	Membro della direzione dello JUL, capo del programma di informazione RTS
Levic Milutin (1947)	Direttore generale, Trajal Corporation Krusevac
Lijesevic Dragan	Ufficio Cambio, BNJ
Lincevski Vladimir	Funzionario, Beogradska Banka
Ljubenovic Vojislav	Sindaco di Vlasotince, membro del comitato principale dell'SPS
Ljubicic Vladimir	Direttore generale, "Geneks Hotels"
Ljubojevic Dragan	Deputato SRS, Parlamento serbo
Ljujic Radomir	Direttore generale di "Sloboda", Cacak
Maksic Predrag	Direttore generale, Komercijalna Banka Sirmium AD
Maljkovic Marko	Direttore di Srbija-Promet, membro del comitato principale dell'SPS

Maljkovic Nebojsa	Membro della direzione dello JUL e presidente della compagnia di assicurazione "Dunav", nonché presidente del comitato dello JUL per le questioni finanziarie e bancarie
Marcetic Ratko	Deputato SRS, Parlamento serbo
Marinkovic Milan	Direttore della AY Bank
Marinkovic Milan	Responsabile regionale dell'SPS di Zlatibor, membro del comitato principale dell'SPS
Marjanski Lazar	Deputato SRS, Parlamento serbo
Markicevic Branislav	Proprietario di TiM Trade
Markovic Dragomir	Deputato SRS, Parlamento serbo
Markovic Momir	Direttore di Velika Srbija
Markovic Vladimir	Amministratore delegato di Merima
Markovic Zoran	Direttore esecutivo, Beogradska Banka
Martinov Suzana	Funzionario, Beogradska Banka
Marusic Drazimir	Sindaco di Gornji Milanovac, membro del comitato principale dell'SPS
Matic Olivera	Ex funzionario, Beogradska Banka
Matkovic Dusan	Direttore degli stabilimenti siderurgici di Smederevo, vicepresidente dell'SPS
Mihajlovic Ljubomir	Funzionario esecutivo della Banca commerciale
Mihajlovic Milivoje	Sindaco di Krusevac, SPS
Mihajlovic Radoslav	Dirigente, EPS
Mihajlovic Zivota	Direttore della AY Bank
Mihaljevic Nena	Direttore di "Pekabeta"
Milekovic Dejan	Direttore responsabile di "TV BK Telekom"
Miladinovic Biljana	Assistente del sindaco di Pozarevac, membro del comitato principale dell'SPS
Milanovic Bradislav	Presidente della Gosa Holding, membro del comitato principale dell'SPS
Milanovic Dragoljub	Direttore generale di RTS, membro del comitato principale dell'SPS
Milenkovic Milislav	Responsabile regionale dell'SPS di Pozarevac, membro del comitato principale dell'SPS
Miletic Milivoje (1951)	Deputato, Assemblea serba
Milojevic Mihajlo	Presidente della Camera di commercio della RFJ
Milosavljevic Milos	Direttore della AY Bank
Milosavljevic Slobodan	Direttore di Telecom Srbija
Milosevic Zoran	Sindaco di Obilic
Milosevic Zoran	Deputato SRS, Parlamento serbo
Milovanovic Dragoljub-Minja	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Milovanovic Dragutin (1957)	Direttore del Fondo per lo sviluppo del Kosovo
Milunovic Dragan	Deputato SRS, Parlamento serbo
Minic Vasilje	Deputato SRS, Parlamento serbo
Mircic Milorad	Deputato SRS, Parlamento serbo
Mirovic Igor	Deputato SRS, Parlamento serbo
Mitrovic Biserka	Direttore generale, Jugobanka AD Uzice
Mitrovic Nikola, Dr.	Membro della direzione dello JUL
Mitrovic Zeljko	Proprietario di "TV Pink"
Mladenovic Slavisa	Deputato SRS, Parlamento serbo
Mladenovic Vladimir	Assistente direttore generale del traffico PTT della Serbia



Modrinic Zoran	Membro della Direzione dello JUL
Morina Bratislava	JUL, Commissario serbo per i profughi, responsabile della Lega delle donne jugoslave, parte ricorrente nel procedimento del 7 novembre 1998
Mrkonjic Milutin	Direttore del "CIP"
Mrkonjic Milutin	Direttore dell'Agenzia per la ricostruzione, Belgrado
Nenadovic Slobodan	Presidente della Commissione per la difesa e la sicurezza, Parlamento serbo
Neskovic Milan	Direttore di Prva Iskra Holding Ltd
Neskovic Miroslav	Deputato SRS, Parlamento serbo
Neskovic Slavko	Deputato SRS, Parlamento serbo
Nesovic Milos	Direttore generale di Telecom Srbija
Nikolic Predrag	Direttore di BK IIS
Nikolic Srdjan	Assistente direttore generale dell'EPS, membro del comitato principale dell'SPS
Nikacevic Aleksandar	Direttore "B92"
Nikolic Goran	Capo della Dogana di Nis
Nincic Milan	Deputato SRS, Parlamento serbo
Nojic Vojislav	Sindaco di Kosovska Mitrovica
Novakovic Mile	Direttore generale di NITEKS, membro del comitato principale dell'SPS
Obradovic Milan	Direttore generale di Kolubara, membro del comitato principale dell'SPS
Obretkovic Misa	Deputato SRS, Parlamento serbo
Panic Miodrag	Deputato SRS, Parlamento serbo
Pankov Radovan	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Pantic Dragoljub	Deputato SRS, Parlamento serbo
Pantovic Danilo	Segretario della direzione dello JUL
Papovic Radoslav (1950)	Membro del comitato principale dell'SPS
Paunovic Radisav	Direttore generale, Izvozna Banka AD
Pavlovic Andrija	Direttore generale, Uzicka Banka AD
Pavlovic Dragomir	Deputato SRS, Parlamento serbo
Pejcic Dusan	Sindaco di Zajecar, membro del comitato principale dell'SPS
Penezic Branislav	Direttore generale, Dunav Banka AD
Penezic Tomislav	Deputato SRS, Parlamento serbo
Percevic Goran	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Peric Bogdan	Sindaco di Gnjilane
Perucic Zlatan	Presidente Beogradska Banka
Perucic Zlatan	Membro della direzione dell'EPS
Peselj Ljubomir (1963)	Direttore, Karneks Kombinata
Petkovic Jovan (1946)	Direttore generale, Zdravlja
Petric Radojko (1940)	Funzionario, Beogradska Banka
Petrovic Bozidar (1944)	Direttore per lo sviluppo, Tigra
Petrovic Radoje	Direttore generale dei pagamenti internazionali, Beogradska Banka
Petrovic Zika (nato nel 1939 a Pozarevac)	Direttore generale di JAT
Plana Basri, Dr. (1956)	Viceministro serbo della sanità
Pluazrevic Vitomir	Deputato SRS, Parlamento serbo
Popov Miodrag	Direttore generale, Servo Mihajl Banka AD

Popovic Gordana	Funzionario, Beogradska Banka
Popovic Jovo	Capo del distretto di Pec
Popovic Nikola (1944)	Direttore generale, Mitros
Popovic Rajko	Direttore responsabile di RTS Komuna, parte ricorrente nel procedimento contro Kikindske Novine del 15 settembre 1999
Popovic Severin	Direttore di Velika Srbija
Popovic Tomislav	Direttore generale, Vrsacka Banka AD
Puric Sanja	Speaker principale di "TV Politika"
Radenkovic Dejan	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Radevic Milorad	capo della Federazione patriottica di Belgrado, capo degli archivi serbi, parte ricorrente nel procedimento del 23 ottobre 1998
Radovancev Zivanko	Responsabile regionale dell'SPS di Zrenjanin, membro del comitato principale dell'SPS
Radovanovic Dusan	Responsabile regionale dell'SPS di Nis
Radovanovic Milovan	Deputato SRS, Parlamento serbo
Radovanovic Slobodan	Direttore di Telecom Srbija
Radulovic Slobodan	Direttore generale, "C Market"
Radunovic Vasilije	Direttore generale, HIP Azotara
Rahman Pavle	Direttore generale dei fondi e della liquidità, Beogradska Banka
Raicevic Tomica	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Raicevic Aleksandar	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Rajcic Vojislav	Amministratore delegato, Milan Blagojevic Hemija D.P.
Raketic Srdjan	Direttore generale, Privredna Banka Pancevo AD
Ristic Ljubisa	Presidente dello JUL
Ristic Milorad	Direttore generale, Niska Banka AD
Rodic Milan	Membro della Direzione dello JUL
Roza-Despotovic Gordana	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Rugova Hajrije	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Ruzic Veljka	Deputato SRS, Parlamento federale
Savin Zoran	Deputato SRS, Parlamento serbo
Segrt D Mitar (1953)	Direttore, Toza Markovic
Sekulic Lale	Ex direttore generale delle dogane jugoslave
Sekulic Radoslav	Uomo d'affari
Sekulic Zarko	Direttore generale, Agrobanka AD
Seselj Jadranka	Direttore di Velika Srbija
Simanovic Vojislav	Direttore generale, PKB, presidente del comitato per l'agricoltura dello JUL
Simic Dusan	Sindaco di Pristina
Simic Sima	Sindaco di Srbica
Sladojevic Radomir	Direttore generale dell'industria chimica di Prahovo, membro del comitato principale dell'SPS
Smikic Milan	Vicepresidente Senior, JAT
Smiljkovic Srdjan	Segretario della direzione dello JUL
Sokolovacki Zivko	Membro della direzione dello JUL
Stambuk Vladimir	Membro della direzione dello JUL
Stamenkovic Dragoljub	Deputato SRS, Parlamento serbo
Stamenkovic Sladjana	Membro della direzione dello JUL
Stanic Nikola	Vicegovernatore della BNJ

Stanisavljevic Zivorad	Direttore, RTB Majdanpek
Stankovic Srboljub	Membro della direzione dello JUL, direttore di NIS Naftagas
Stanojevic Momcilo	Sindaco di Djakovica
Stefanovic Zivojin	Capo di Jablanica Opstina
Stepanovic Milorad	Sindaco di Loznica, membro del comitato principale dell'SPS
Stevovic Vesna	Funzionario, Beogradska Banka
Stojanovic Milorad	Responsabile regionale dell'SPS di Bojnik, membro del comitato principale dell'SPS
Stojanovic Relja	Direttore generale, Stocar Banka AD Cacak
Stojkovic Ivko	Direttore generale, Vazljevska Banka AD
Stojkovic Liljana	Direttore generale, Ingprom Banka AD
Stojkovic Velibor	Deputato SRS, Parlamento serbo
Stojiljkovic Mihajlo	Capo del dipartimento esportazioni, Srbijasume
Stojimirovic Ljubisa	Deputato SRS, Parlamento serbo
Stojmenovic Jovica	Deputato SRS, Parlamento serbo
Studen Stanko, Dr.	Deputato SRS, Parlamento serbo
Suvakovic Uros (1970)	Membro del Comitato esecutivo dell'SPS
Sveljo Miroslav	Direttore generale, Somborska Banka AD
Tasin Stojan	Assistente direttore generale, Poste jugoslave
Terzic Radoslav	Responsabile regionale dell'SPS di Bor, membro del comitato principale dell'SPS
Tiosavic Zivorad	Deputato SRS, Parlamento serbo
Todorovic Tihomir	Direttore di "C-Market"
Todosic Tamara	Direttore responsabile, Radio S Smederevo, membro del comitato principale dell'SPS
Tokovic Branko	Direttore esecutivo, Investbanka AD
Tomasevic Ljiljana	Direttore esecutivo, Beogradska Banka
Tomovic Slobodan	Responsabile regionale dell'SPS di Kragujevac, membro del comitato principale dell'SPS
Tomic Milovan	Sindaco di Podujevo
Trajkovic Zdravko	Responsabile del distretto di Kosovska Mitrovica
Trajlovic Dragan	Responsabile regionale dell'SPS di Velika Plana, membro del comitato principale dell'SPS
Trbojevic Zarko	Primo vicegovernatore della BNJ
Trboljevac Milan (1959)	Direttore, Hrast
Tresa Slobodan	Direttore, Petrochemija Pancevo
Trickovic Predrag	Direttore generale, Pirotka Banka AD
Trivan Goran (1956)	Direttore esecutivo, Srbijasumama ("Foreste serbe")
Tufegdizic Mirjana	Direttore esecutivo responsabile del personale, Beogradska Banka
Uncanin Rajko	Direttore generale, "Grmec"
Unkovic Slobodan, Dr.	Ambasciatore della RFJ in Cina
Vakic Branislav	Deputato SRS, Parlamento serbo
Vasiljevic Branko	Direttore generale per le operazioni di sviluppo, Beogradska
Vasiljevic Miodrag	Deputato SRS, Parlamento serbo
Vecic Igor	Deputato SRS, Parlamento serbo
Veljkovic Mirosljub	Deputato SRS, Parlamento serbo
Velkovic Vojin	Deputato SRS, Parlamento serbo
Veselic Jela (1956)	Vicesindaco di Sabac, Deputato federale
Veselinovic Slavko	SPS, capo del consiglio per l'informazione e la propaganda nell'ambito del consiglio dell'SPS

Vesic Dusan	Vicedirettore responsabile, Velika Srbija
Vitezovic Milovan	Direttore responsabile, RTS
Vlatkovic Dusan	Governatore della Banca nazionale di Jugoslavia
Vucic Miroslav	Deputato SRS, Parlamento serbo
Vucicevic Slobodan	Direttore esecutivo, Srbijasume
Vucurevic Boza	Uomo d'affari impiantato a Ginevra, comproprietario della Nivada
Vucurovic Bozidar	Deputato SRS, Parlamento serbo
Vujanovic Bozidar	Deputato SRS, Parlamento serbo
Vujicic Milan	Vicepresidente Senior, JAT
Vujnovic Mihajlo	Presidente — Direttore generale, JAT
Vujovic Zoran, Dr. (1954)	Membro del comitato esecutivo dell'SPS
Vukorovic Mirko	Proprietario della Nivada watch company
Vukovic Slobodan	Direttore generale, Prva Preduzetnicka Banka AD
Vulic Slavoljub	Responsabile regionale dell'SPS di Despotovac, membro del comitato principale dell'SPS
Vulin Spasenija (1958)	Buducnost
Vunjak Nenad, Dr. (1953)	Direttore, filiale della Vojvodina Bank
Zagradjanin Vladan	Presidente del Consiglio della gioventù di Belgrado
Zaric Sinisa	Direttore, World Trade Centre di Belgrado
Zecevic Milija	Banchiere
Zecevic Miodrag	Banchiere
Zecevic Mirjana	Direttore del marketing, Politika
Zekolic Ratko	Direttore, Toplika Opstina
Zikelic Milan	Vicepresidente, JAT
Zivaljevic Zana	Direttore, Velika Srbija
Zivanic Radevoj	Uomo d'affari
Zivanovic Milan	Direttore generale, "GSB"
Zivkovic Zivota	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Zlatic Jovan	Membro del comitato principale dell'SPS, Nis.»

#### Articolo 2

La presente decisione prende effetto alla data dell'adozione.

#### Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN

### **AVVISO AI LETTORI**

*Oggetto: Indici mensili*

Gli indici mensili alfabetico e metodologico del mese di aprile sono infine disponibili.

EUR-OP ha intenzione di pubblicare gli indici dei mesi successivi rapidamente, uno ogni due settimane, così da essere nuovamente a giorno all'inizio dell'anno 2000.

Ci rammarichiamo per i lunghi ritardi, dovuti a cambiamenti nei metodi di produzione, e vi assicuriamo che questi problemi non si ripresenteranno per gli abbonamenti dell'anno 2000.

Vogliate accettare le nostre scuse per ogni eventuale inconveniente.